FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Il Presidente

Agli Onorevoli
Gianluca Caramanna – caramanna_g@camera.it
Alberto Luigi Gusmeroli – gusmeroli_a@camera.it
Relatori del disegno di legge C. 3120

e, per conoscenza:
Agli Onorevoli componenti della X Commissione
(Attività produttive, commercio e turismo)
Per conoscenza: Segreteria X Commissione – com_attivitaproduttive@camera.it

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 15461/2026 del 13-11-2026
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: DDL C. 3120 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. Emendamento 13.013 Marattin in materia di pubblicità sanitaria. Richiesta di parere contrario.

Onorevoli Relatori,

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) è un ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. La Federazione, che rappresenta attraverso i 106 Ordini territoriali oltre 505 mila iscritti agli Albi professionali, esercita le proprie funzioni istituzionali a tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni medica e odontoiatrica, con particolare riguardo alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e alla sicurezza delle cure.

In tale veste, la Federazione richiama la Vostra attenzione sull'emendamento 13.013, presentato nell'ambito dell'esame del disegno di legge in oggetto, che interviene sull'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di comunicazioni informative delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari.

La proposta, pur mantenendo il richiamo alla corretta informazione sanitaria, alla libera e consapevole determinazione dell'assistito, alla dignità della persona e all'appropriatezza delle prestazioni, sopprime la previsione che esclude espressamente gli elementi di carattere attrattivo e suggestivo, comprese le comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, quando possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Tale soppressione rischia di indebolire un presidio normativo specifico posto a protezione dei pazienti. In ambito sanitario, infatti, la comunicazione non riguarda beni o servizi ordinari: può incidere su decisioni che coinvolgono l'integrità psicofisica delle persone, anche in situazioni di vulnerabilità o di asimmetria informativa. La tutela della salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione, richiede che le scelte di cura siano fondate su informazioni corrette, trasparenti e verificabili, e non siano orientate da sollecitazioni

commerciali suscettibili di favorire prestazioni non necessarie o inappropriate.

La FNOMCeO riconosce il valore della libertà di informazione e dei principi di concorrenza, che devono tuttavia essere contemperati con le peculiarità dell'attività sanitaria e con la primaria esigenza di protezione del paziente. La disciplina vigente, come modificata nel 2023, individua un equilibrio tra tali interessi, senza impedire una comunicazione sanitaria corretta e rispettosa della libertà di scelta dell'assistito.

In questo quadro, la disciplina della comunicazione sanitaria deve assicurare un adeguato equilibrio tra libertà di informazione, principi di concorrenza e tutela della salute, preservando le garanzie necessarie a evitare che il ricorso alle cure sia condizionato da messaggi di carattere meramente commerciale. La salute, quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettività riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, richiede infatti che le scelte di cura siano fondate sull'appropriatezza clinica, sulla corretta informazione e sulla libera e consapevole determinazione del paziente. La prestazione sanitaria non può essere assimilata a un ordinario prodotto di consumo e il paziente non può essere considerato un semplice consumatore: la particolare natura del rapporto di cura, caratterizzato anche da un'asimmetria informativa, richiede garanzie specifiche a tutela della libertà e della consapevolezza delle decisioni. È in questa prospettiva che si collocano le posizioni già espresse dalla Federazione e dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale, volte a preservare una netta distinzione tra il diritto a una corretta informazione sanitaria e la promozione commerciale delle prestazioni.

Per queste ragioni, la Federazione esprime una valutazione contraria all'emendamento 13.013 e chiede ai Relatori di esprimere parere contrario sulla proposta emendativa, al fine di preservare le garanzie poste dalla normativa vigente a tutela della salute dei cittadini, dell'appropriatezza delle prestazioni e della consapevolezza delle scelte di cura.

Confidando nella Vostra attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente della CAO nazionale
Andrea Senna

ANDREA
SENNA
13.11.2026
09:33:20
GMT+01:00

Il Presidente FNOMCeO
Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
13.11.2026
09:27:09
GMT+01:00

MF/CDL

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 15461/2026 del 13-11-2026
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente